

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI MONCHIERO
PIANO REGOLATORE GENERALE

(APPROVATO CON D.G.R. N. 121-12643 DEL 16/12/1981)

VARIANTE SEMPLIFICATA 2023
RELATIVA A NUOVA CONDOTTA DI ADDUZIONE A SERVIZIO DELLA
RETE ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESE

(ai sensi dell'Art. 17bis, c.15bis della L.R. N.56/77 e s.m.i.)

NORME DI ATTUAZIONE E TABELLE DI ZONA:
ESTRATTO ARTICOLO MODIFICATO

PRESENTAZIONE PROPOSTA VARIANTE PROT. NR.	DEL
ESPRESSIONE SULLA VARIANTE URBANISTICA D.C. NR.	DEL
EFFICACIA DELLA VARIANTE CON APPROVAZIONE DELL'OPERA IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI	DEL

Sindaco:

Segretario Comunale:

Responsabile del Procedimento:

PROGETTO

Direttore tecnico
a Progettista
 Arch. Fabio GALLO

COMUNE DI MONCHIERO

PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE SEMPLIFICATA 2023

NORME DI ATTUAZIONE e TABELLE DI ZONA:
estratto articolo modificato

N.B: Le modifiche apportate con la presente variante sono evidenziate:

- con scrittura in **neretto** per le parti aggiunte;
- con **sfondo grigio** per le parti stralciate.

ART. 20 - AREE DESTINATE A SERVIZI PUBBLICI

- 1 La previsione di tali aree finalizzata alla erogazione di pubblici servizi ed al raggiungimento di una soddisfacente qualità dell'ambiente nel rispetto degli standard di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., comprende aree per attrezzature e servizi di interesse comunale, al servizio di insediamenti residenziali ed aree per attrezzature al servizio di insediamenti produttivi.
- 2 Le specifiche destinazioni sono topograficamente individuate mediante simbolo nelle tavole di P.R.G.; in sede attuativa tuttavia le specifiche destinazioni possono essere scambiate senza che ciò costituisca variante al P.R.G. stesso.
- 3 La proprietà delle aree e degli immobili deve essere pubblica o di enti istituzionalmente competenti e la loro acquisizione avviene direttamente nei modi e nelle forme di legge o indirettamente contestualmente ad interventi privati di trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo in esecuzione di oneri convenzionali e/o come condizione apposta al rilascio del titolo abilitativo.
- 4 Le opere di urbanizzazione primaria ed indotta di cui all'art. 51 L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., lettere b), c), d), f), g), s), t), v) possono essere realizzate anche su aree non specificatamente destinate, sempreché risultino di proprietà degli Enti attuatori, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.
Le aree destinate a servizi pubblici sono edificabili in attuazione delle specifiche destinazioni secondo i fabbisogni e le norme stabilite dalle leggi di settore.
- 5 Le aree al servizio di insediamenti produttivi, come espressamente specificato nelle presenti norme, possono essere private, a insindacabile giudizio della pubblica amministrazione, qualora si preveda il loro assoggettamento ad uso pubblico, mediante apposito atto d'obbligo.
Solo in sede di S.U.E. la loro individuazione topografica è indicativa e potrà essere modificata all'interno di ogni singola area normativa nel rispetto degli standard di legge richiamati agli articoli precedenti.
- 6 **Le aree destinate alla realizzazione dell'opera pubblica riguardante la "Condotta di adduzione a servizio della rete Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi" prevista con la Variante Semplificata 2023 sono oggetto di vincolo preordinato all'esproprio o di imposizione di servitù pubblica secondo quanto definito nell'apposita documentazione redatta ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i.. Per tali aree si prescrivono altresì le seguenti disposizioni:**
 - a) **è stabilita una fascia di rispetto inedificabile di mt. 4,00 (mt. 2,00 per ogni lato rispetto all'asse della condotta) da calcolarsi sull'effettivo tracciato**

dell'opera realizzata;

- b) la predetta fascia di rispetto è soggetta a servitù di condotta che comporta:**
- l'obbligo in capo al proprietario del fondo servente di utilizzare la fascia asservita compatibilmente con la presenza della condotta idrica e conseguente servitù;**
 - il divieto di edificazione nella predetta fascia;**
 - il divieto di piantumazione di alberi d'alto fusto in prossimità della condotta, al fine di evitare interferenze con l'apparato radicale, tenuto conto della collocazione e della profondità del loro interrimento;**
 - l'obbligo al proprietario del fondo servente di dare preventiva comunicazione al Concessionario di qualsiasi intervento straordinario o di innovazione all'interno della fascia al fine di consentire l'accertamento della compatibilità dell'intervento con la condotta presente nel sottosuolo;**
 - il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;**
- c) il beneficiario / concessionario ha diritto di accesso alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale e i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;**
- d) durante l'esercizio della servitù, gli eventuali ulteriori danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta e liquidati a chi di ragione;**